

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 22: si suggerisce la modifica della frase *“nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell’OIC XX”* con la seguente: *“nella valutazione del fondo la società fa riferimento all’OIC XX”*; i principi contabili non contengono e non sono *“linee guida”*; quanto al *“può fare”* sostituito con *“fa”* si ritiene utile/necessario affinché sia lasciato meno spazio a comportamenti arbitrari;
- Pag. 30 - questione attualizzazione dei fondi rischi: non si ritiene vi sia la necessità di un’espressa regola contabile. Molto complesso sarebbe individuare una regola *“generale”* quando caratte-

ristica intrinseca dei fondi rischi è quella di essere destinati a coprire debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza e, quindi, è indeterminato uno degli elementi necessari/fondamentali per procedere all'attualizzazione (ammontare o fattore temporale).

Inoltre si rileva che l'art. 2426 del codice civile si riferisce solo ai crediti ed ai debiti in tema di valutazione che tenga conto anche del fattore temporale.

Milano, 31 maggio 2016